

21 maggio 2003 (2)



ULTIM'ORA

Note all'Amministrazione



U
I
L
-
I
N
S
I
E
M
E
-
P
E
R
-
C
R
E
S
C
E
R
E

21.05.2003	N ° 529 Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria di Catanzaro. Decreto del Dirigente Generale n. 1 del 27/01/03.	Pres. Giovanni Tinebra Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
21.05.2003	N ° 530 Casa Circondariale Teramo, problematiche.	dott. Nello Cesari Provveditore Regionale A.P. PESCARA
21.05.2003	N ° 532 Trattamento economico di missione, Casa Circondariale di Como.	dott. Nello Cesari Provveditore Regionale A.P. PESCARA
21.05.2003	N ° 534 Applicazione dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Modifiche recate dagli artt. 19 e 20 della legge 8/03/00, n. 53.	pres. Giovanni Tinebra Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Nel tardo pomeriggio di ieri, per il tramite dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, ci è pervenuta la circolare n. 3582/6032 del 16 maggio 2003 della Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento da Lei diretto.

A prescindere da una valutazione più attenta e compiuta della circolare in questione, al cui esito ci riserbiamo di produrre, eventualmente, ulteriori osservazioni, nella parte che disciplina la documentazione da allegare alle istanze di trasferimento prodotte ex art. 33, comma 5, legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni, suscita moltissime perplessità il punto 7 ("dichiarazione sostitutiva di ciascuno degli altri familiari o affini entro il terzo grado che per ubicazione di domicilio sarebbero comunque in grado di prestare assistenza, attestanti i motivi per i quali non sono in grado di prestare assistenza con carattere di continuità al familiare").

Tale previsione, difatti, da un lato pare in evidente contrasto con la stessa ratio dell'art. 33, 5° comma, legge 104/92, che, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 325 del 18 luglio 1996 e come asserito nella stessa circolare di cui si discute, sancisce il diritto del disabile a continuare ad avvalersi dell'assistenza di un familiare, anche prescindendo dal fatto che altri congiunti, potenzialmente, potrebbero prestarla.

Ma, soprattutto, quello che assolutamente non si condivide, è la circostanza che si pretende che la domanda di trasferimento in esame venga corredata da dichiarazioni rilasciate da terzi che, indipendentemente dalla volontà dell'istante e del disabile, potrebbero non essere disponibili a sottoscrivere per le più svariate ragioni non essendo, per di più, tenuti a farlo.

Pertanto, nel caso di famiglie numerose, domiciliate nel medesimo comune o, comunque, in località viciniori, acquisire le dichiarazioni di tutti i parenti ed affini entro il terzo grado potrebbe divenire un'impresa assai ardua.

Inoltre, e non certamente per ultimo, la prescrizione di cui trattasi non sembra tenere adeguatamente conto del dettato dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che – ai commi 1, 2 e 3 – stabilisce:

1. *L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)*

2. ***La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)***

3. ***Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)***

Pertanto, a parere di questo Coordinamento, l'attestazione di essere l'unico familiare in grado di assistere il disabile – sulla cui stessa obbligatorietà di produzione si nutrono come detto forti dubbi – potrebbe essere efficacemente rilasciata dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ferma restando la potestà dell'Amministrazione di procedere agli eventuali accertamenti d'ufficio.

Per quanto accennato, si richiede alla S.V. di riconsiderare la questione e, quantomeno, di disporre la modifica, nel senso descritto, del punto sopra citato della circolare in esame.

Nell'attesa di un cortese ed urgente riscontro, distinti saluti.

Massimo TESEI